

SAGGI E RICERCHE

Nuova Umanità  
XXX (2008/4-5) 178-179, pp. 461-476

### L'OGGI DEL DIRITTO: TRAMONTO O "NUOVI" ALBORI?

L'epoca contemporanea delinea uno "spazio" giuridico contrassegnato dalle domande fondamentali e al contempo dall'attesa di *giustizia e legalità*; domande di sempre, ma anche nuove per l'orizzonte della globalizzazione nella quale oggi si collocano.

Eppure, vi è un'ulteriore domanda che segna l'inquietudine, diffusa a diversi livelli, e non assente neanche dal diritto; è una domanda di "senso", posta rispetto ad un diritto che nella sua essenza attuale trova la propria espressione in una formula di sintesi: *nichilismo giuridico*. Dinanzi al «quotidiano nascere e morire» di norme si traccia un diritto, quale quello moderno, «senza destinazione», senza un "dove" e un "perché". È la lettura "inesorabile" di un diritto, che nel "politeismo dei valori" si riduce a «produzione di norme», consegnato alla «solitudine della volontà umana»<sup>1</sup>.

Così il diritto arriverebbe a condividere, con l'arbitrarietà della stessa volontà, la strumentalità in vista di scopi e interessi generatori di conflitti tra concezioni del mondo diverse, mentre l'«indifferenza» per i suoi contenuti spinge – si osserva – verso il «culto della forma». Nichilismo e formalismo si saldano, e attraverso le «*procedure*» il diritto – come la tecnica – «costruisce la

<sup>1</sup> Tali espressioni concorrono a descrivere oggi un diritto unicamente "ripiegato" in se stesso, la cui razionalità diventa «la razionalità di questa assoluta solitudine» – così N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Bari, 2004, pp. Vs. e, per le citazioni di cui nel testo, pp. 8 e 22. Alcune notazioni sono state in precedenza, e autonomamente, sviluppate sotto il titolo *Nichilismo e metodo giuridico*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2002, pp. 1159ss.

propria artificialità»<sup>2</sup> per esprimersi come «volontà di potenza», singola o collettiva.

Un diritto non può solo "positivo" ma "im-positivo" con la forza della norma giuridica, tecnica fra le altre tecniche, «prodotto» che – come tale – «non serve più a conoscere la verità»<sup>3</sup>.

Il diritto, che pure nella sua oggettivazione chiede la *forma*, ora l'assumerebbe non più «al servizio del contenuto», ma come sua «essenza»; e nel costante *prodursi* di norme, in assenza di un "fine", è nella forma che «il caos (...) trova vincoli e ordine»<sup>4</sup>. Così si rilegge il «valere del diritto (...) nel volere» e si afferma: «Il diritto, ormai separato dall'ordine cosmico e dalla sapienza divina, si getta nelle braccia di volontà terrene, che lo traggono dal nulla e lo rispingono nel nulla. Legandosi alla finitezza del tempo, il diritto esperisce tutte le possibilità dell'essere e del non essere»<sup>5</sup>.

Il fenomeno viene collocato e "riletto" nel più ampio orizzonte ridisegnato da un'economia dove «gli affari (...) non tollerano confini» e la sua «s-confinatezza» valica ogni frontiera. Così produzione e scambio, profitti e consumi delineano nel «dovunque» lo «spazio» dei mercati, dove la globalizzazione «costringe il diritto (...) a costruire un nuovo ordine del mondo»<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Cf. *ibid.*, pp. 26 e 34.

<sup>3</sup> *Ibid.*, p. VI e p. 36. Circa le «diverse forme della volontà di potenza», collocate in quel mondo della tecnica alla quale anche il diritto apparterebbe, cf. *ibid.*, pp. 38s.

<sup>4</sup> La riflessione, che pare implacabile nella lettura che sottolinea anche nel diritto "smarrimento", "assenza" d'unità e di scopo, amplia il proprio orizzonte in altre pagine che l'Autore indicherebbe come «Nichilismo giuridico II», così N. Irti, *Il salvagente della forma*, Bari 2007; in part., per le citazioni di cui in testo, pp. VI s. e pp. 10s.

<sup>5</sup> Così *ibid.*, pp. 9 e 13, ove l'Autore osserva come alla «verità del messaggio divino» sia subentrata «la validità della procedura». E proprio nel riprendere – *ibid.*, p. 12 – quella formula che riduce il diritto a «forma di volontà di potenza», il testo spiega: «Se vuote sono le stanze del cielo, se dèi e natura rimangono silenziosi, allora il diritto consegnandosi al volere umano, è un ininterrotto nascere e morire».

<sup>6</sup> In vari scritti dell'Autore emerge l'"inesorabile" connessione tra diritto ed economia, riletta di recente, secondo quanto riportato in testo, da N. Irti, *S-confinatezza*, in E. Dolcini - C.E. Paliero (edd.), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, vol. III, Milano 2006, pp. 2925ss., e in part., pp. 2929ss.

Il diritto, che nei suoi «confini» dentro gli ordinamenti degli Stati ne ha segnato «identità storica» e individualità degli uomini, ora nella «*co-estensione*» con l'ambito economico «abbandona anch'esso la terra originaria» e nelle nuove frontiere si confronta con l'«artificialità», quale «*punto d'incontro fra diritto e tecno-economia*»<sup>7</sup>.

Nuovi "ambiti" dunque e nuove "domande", che si aprono ad un "oltre" rispetto ad uno spazio e un tempo definiti. Se, di fatti, la visione proposta raggiunge il nichilismo come un "approdo" nella constatazione di un passato che non torna e di un futuro senza orizzonti, diventa ineludibile interrogarsi sul nostro essere "qui" e "ora".

Lo stesso cammino dell'umanità, dove l'uomo vive accanto all'altro uomo, può aprire ad un'altra dimensione, nella quale gli interrogativi del giurista "dialogano" con le istanze e le attese di risposte ai bisogni degli uomini d'oggi. Il diritto, se così è, costituito dall'uomo e per l'uomo, entra per sé nella vita dell'umanità e, rompendo gli argini di un sistema che può apparire "chiuso" nel "recinto" delle norme, si apre nella capacità di "sostanziare" ogni formalismo per "tessere" rapporti tra le persone a qualunque latitudine<sup>8</sup>.

Riprendiamo il cammino da quella lettura del diritto che richiama come sua componente la figura dei protagonisti di un per-

<sup>7</sup> Così Irti, loc. ult. cit.

<sup>8</sup> Pur limitato al "recinto" dei luoghi, non manca del resto in Irti, *Il salvagente della forma*, cit., p. 83, il richiamo, nel particolare quotidiano, alle «relazioni concrete e determinate». Appaiono altresì estremamente significative nel merito le riflessioni svolte da A. Kaufmann, *Riflessioni preliminari su di una logica ed ontologia delle relazioni. Fondazione di una teoria personalista del diritto*, in F. Romeo, *Analogia. Per un concetto relazionale di verità nel diritto*, Padova 1990, in part. pp. XXIIIss. Prendendo le mosse dal diritto come «relazione», l'Autore ne ricerca il «fenomeno costruttore», che abbia «carattere di relazione», e introduce «il problema (...) della ontologia delle relazioni», in quanto «problema della realtà». Per una "rilettura" del "diritto moderno" in una prospettiva, per così dire, "rovesciata", nella quale sarebbe l'«autoreferenzialità» del diritto «ad insediare coattivamente nel mondo un "io formale" al posto dell'"io reale"», così da mutare e sviluppare le «relazioni reali» come «realmente formali», M. Barcellona, *Critica del nichilismo giuridico*, Torino 2006, in part. pp. 250ss. e, conclusivamente, pp. 292ss.

corso che penetra la storia: possiamo forse pensarlo limitato ai soli operatori del diritto, e invece, già alla metà del '900 emerge un «diritto (...) opera di tutti»; e Ferrajoli, ricordando “la lezione di Bobbio”, sottolinea: «Il diritto è una costruzione umana e (...) di esso noi portiamo la responsabilità: come filosofi, come giuristi, come cittadini»<sup>9</sup>. È dunque un orizzonte che tutti ci riguarda con le sue inquietudini, conflitti, rivendicazioni di ogni identità nella diversità culturale, etnica, religiosa, ma anche per le aspettative di giustizia, attesa di difesa dei diritti individuali e sociali, ricerca e impegno scientifico volto ad offrire risposte per l'oggi dell'umanità e per l'umanità di oggi.

Proviamo inizialmente a ripercorrere alcune tappe, che posso-  
no contribuire a collocarci nello spazio giuridico dell'uomo con-  
temporaneo per cercare di comprenderne esigenze e prospettive.

Il panorama attuale – e la lettura esposta ne darebbe confer-  
ma – offre spesso una visione del diritto che rischia di essere per  
sé percepito come “pura forma” e che nel contempo necessita di  
una forma giuridica, onde fondare la possibilità del giudizio e nel  
giudizio il «far valere» la verità. Da qui l'emergere nella percezio-  
ne diffusa di un'apparente mancanza di umanità, così che la vali-  
dità formale del diritto ne sottolinea unicamente l'astrattezza. È il  
divenire del diritto descritto come strumento formale del potere  
o prodotto della volontà riflessa dello Stato, che al di là della ne-  
cessaria distinzione «separa» la sfera del diritto dalla pluralità di  
esperienze, di cui si compone l'esistenza umana. Da un lato, il di-  
ritto come attività della ragione, che si apre alle ragioni della vita  
e si manifesta, secondo una recente definizione, come azione e at-

<sup>9</sup> Così L. Ferrajoli, *La lezione di Bobbio*, in <http://lgxserver.uniba.it/lei/rassegna/021124a.htm>. Per l'analoga riflessione in epoca precedente, G. Capograssi, *Appunti sull'esperienza giuridica*, in *Opere*, vol. III, Milano 1959, p. 410. È particolarmente significativo che, pur in altro contesto, si riproponga in margine al dibattito sul diritto il «triplice interrogativo del legislatore, del cittadino e del giudice. Che cosa prescrivere? come comportarsi? in base a quale criterio decidere, cioè separare la ragione e il torto?»: sono le espressioni formulate da N. Irti, in dialogo con E. Severino, in N. Irti - E. Severino, *Le domande del giurista e le risposte del filosofo (un dialogo su diritto e tecnica)*, in «Contratto e impresa», 2 (2000), in part. p. 671.

tività guidata da regole, spesso rafforzate da sanzioni specifiche, e organizzate in strutture procedurali al fine di garantire e perseguire valori fondamentali della vita personale e sociale <sup>10</sup>.

Dall'altro lato, risalendo nel tempo all'epoca della "tecnica" e della "scienza", oggi potremmo dire, agli albori dell'età tecnologica, la concezione del diritto si confronta, ed è la riflessione heideggeriana "ripensata" a partire dalla «filosofia dell'esistenza» <sup>11</sup>, con un'attività che tende alla calcolabilità della certezza di tutto ciò che entra in relazione con il soggetto e la libertà si perde «nella riduzione della verità a certezza e del conoscere a scienza». Ripercorriamone brevemente antiche e "nuove" attualità.

La determinazione di sé e il proprio porsi «anche come metro normativo» fa sì che l'uomo, «autofondatosi», diventi «il metro di ogni qualificazione». L'"io penso", assunto a fondamento della nuova certezza, origina il valore come ciò che è posto dalla volontà (*rectius* «volontà di potenza»); e laddove «il diritto è pensato a partire dalla ragione calcolante e dalla verità come certezza» si delinea la riduzione di «ogni rapporto coll'altro solamente ad un rapporto con ciò che è "utilizzabile". Questa restrizione dell'uomo ad elemento calcolabile», legata per Heidegger all'avvento di una tecnica che investe il diritto e tutte le sfere dell'essente (natura, cultura, politica), «tende ad eliminare l'"io" e il "tu" come elementi dell'incontro tra gli uomini per lasciar posto alla sola sfera dell'anonimato. In questo processo l'ordine giuridi-

<sup>10</sup> Così F. Viola - G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, Bologna 2003, pp. 39s.

<sup>11</sup> La complessità del pensiero filosofico consente in questa sede solo alcuni cenni, rinviando il lettore, per i diversi contributi e le doverose puntualizzazioni, ai contenuti sviluppati da B. Romano, *Tecnica e giustizia nel pensiero di Martin Heidegger*, Milano 1969, pp. 1ss. e 17s.; in particolare, circa la concezione dell'«uomo (...) come il solo ec-sistente» (aperto al divino), proiettato da Heidegger nella condizione generata nel fenomeno della tecnica dal pensiero calcolante, pp. 20ss., nonché pp. 40 e 121. Ulteriori riferimenti ad Heidegger, e richiami ad una «fenomenologia del diritto», sono sviluppati dall'Autore nel contesto di una rilettura del «diritto» a partire dalla relazione giuridica come «relazione di riconoscimento»: cf. B. Romano, *Filosofia del diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 3ss. e 38ss.; nel merito in precedenza, dello stesso Autore, *Il riconoscimento come relazione giuridica fondamentale*, Lezioni 1985-86, Roma 1986, in part. pp. 87ss.

co si restringe a momento tecnico esteriore dell'uomo, a pura forma il cui contenuto è storicamente (...) casuale». Eppure, se in questa nuova epoca, che introduce al nichilismo di stampo nietzschiano, si perde l'essenza originaria della stessa giustizia, mutata in «giustificazione», ed il diritto diventa «prodotto della volontà di potenza»<sup>12</sup>, la riflessione heideggeriana sembra al contempo cercare nel passato nuova linfa. Si sofferma – secondo l'analisi in esame – sulla diversa lettura della giustizia come ciò che *accorda* e *coordina* nel rispetto (τίσις) degli «uni verso gli altri» (in un nesso che «costituisce il momento essenziale della giuridicità»)<sup>13</sup>.

È la dimensione, persa dalla storia eppure non cancellata nell'esistenza, del comune legame tra gli uomini, in cui si collocano «la socialità (...) e il dialogo autentico», dove – si spiega – «i molti divengono uno, pur rimanendo autenticamente se stessi». Così il diritto, «come una delle forme della socialità», rilegge nella stessa la capacità di rendere autentica «l'esistenza umana liberandola dall'isolata egoità». Sono pagine nelle quali, al di là di una lettura che accede alla conclusione negativa nella sua essenza ed alla negatività dell'esistenza, l'indagine evidenzia nell'uomo – l'«ec-sistente nel suo essere-con-gli-altri» – la possibilità di aprire «la via ad una giustizia che è (...) condizione per il rispetto e la deferenza delle ec-sistenti nelle loro relazioni»<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Per i necessari approfondimenti, B. Romano, *Tecnica e giustizia*, cit., pp. 97 e 118ss., nonché, sul tema della giustizia, pp. 122 e 133ss. Cf., anche per il concetto di diritto, in part. pp. 137s. e 139, ove si spiega, fra l'altro, la «nuova giustizia» non più intesa come principio volto a distinguere tra giusto e ingiusto, piuttosto come «quella potenza che autoimpone ciò che è giusto e ciò che giusto non è». Analogamente, circa le premesse, di cui in testo, si rinvia all'analisi di Romano, *ibid.*, pp. 83s., n. 49; pp. 103ss., e p. 211, pagine ove si ripercorrono le tappe della «conversione dell'ego cogito nell'ego volo» – così p. 105.

<sup>13</sup> Così *ibid.*, pp. 227s., e le conclusioni, pp. 231s.

<sup>14</sup> Cf. *ibid.*, rispettivamente, pp. 212, 214 e 216s., dove si riprende quella visione del diritto, ricondotta all'uomo nel suo originario modo d'essere, che «non è porre ma un cercare, un trovare, un aprirsi all'ascolto»; circa la visione dell'uomo e il «Dasein», p. 230. Se le linee fin qui tracciate, e necessariamente limitate nella loro essenzialità, parrebbero collocarci in uno sguardo retrospettivo, in realtà le stesse possono contribuire a comprendere un più recente dibattito, inizialmente tradotto in «dialogo su diritto e tecnica»: è l'attualissimo intervento

È il cammino, ma anche la crisi profonda, di quel diritto al quale forse si chiede, se così possiamo esprimerci, non tanto o non solo di definire il "mio" e il "tuo", piuttosto di ricercare – come un *quid novi* – ciò che al di là del "mio" e del "tuo" può diventare "nostro", una realtà terza che si compone nella relazione tra i soggetti.

Lo stesso esistenzialismo, che guarda con "disincanto" all'uomo nella sua individualità, per lasciar posto in Heidegger alla consapevole proiezione sull'uomo contemporaneo, si apre nel contempo ad una diversa e positiva lettura volta a superare quell'incapacità, che chiude l'uomo nella "singolarità" del suo "io". Si scrivono pagine capaci di ridisegnare nella dimensione positiva della socialità le basi umane del diritto che – si osserva – «non possono essere negate senza distruggere la stessa esperienza giuridica»<sup>15</sup>.

Si rilegge dunque la storia, anche del diritto, come *storia dell'umanità, storia dei fatti umani*, in cui tutta l'esperienza concreta e storica del diritto è orientata a «questo unico punto vivo che è la persona». È il recupero della dimensione del diritto come sua affermazione e suo obiettivizzarsi, in quanto è «la stessa presenza della persona nel concreto» che spiega la presenza del diritto nella storia e la definizione delle «modalità dei diritti». La norma giuridica, al centro del rapporto tra soggetti, trae la sua «giuridi-

di Irti, loc. cit., in N. Irti - E. Severino, *Le domande del giurista...*, cit., pp. 665 ss. Dello stesso Autore, sempre su profili analoghi, un altro significativo contributo emerge attraverso *Una lettera di Luigi Mengoni*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2002, pp. 1155ss., in margine alla quale si sottolinea quell'«umanità del diritto», collocata da altri, quasi per contrasto, in «una dichiarata "crisi" del diritto» stesso – in tale ultimo senso N. Lipari, *Luigi Mengoni ovvero la dogmatica dei valori*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2002, p. 1065. Ma proprio alla luce di un «diritto come misura dell'agire umano», particolare attualità acquistano le parole conclusive con cui l'Autore intende aprire ad una prospettiva capace di superare il senso di disorientamento e disgregazione: «Ridare al diritto la sua genuina dimensione umana quale strumento idoneo a restituire nuovo spessore a rapporti che la società della tecnica tende a disumanizzare» – così *ibid.*, pp. 1112s.

<sup>15</sup> Cf. E. Opocher, *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova 1983, p. 236.

cità» dall'*alteritas*, ovvero un'alterità che segna la connessione tra diritto-dovere giuridico<sup>16</sup>.

Nel mondo delle esperienze che costituiscono la storia prende vita – si spiega – quell'esperienza giuridica che assume il suo contenuto dalle attività dei soggetti, che tutti insieme arrivano a «dar vita a un ordinamento nel quale la vita si esplica e l'azione si realizza in modo conforme (...) ai suoi fini umani»<sup>17</sup>. Quei "frammenti" in cui si snoda la vita dell'uomo, familiare, sociale, affettiva, in realtà si incastonano nell'esistenza umana che è o dovrebbe essere totalità che si esprime in forme diverse. Nella comune umanità «ognuno di questi momenti è una relazione con l'altro uomo: esistenza dell'uomo è la totalità di queste relazioni», alcune scaturite per l'incontro in un interesse comune, in cui si uniscono le volontà (contratti-società), altre realizzate in una consapevole comunione di vita (famiglia), altre correlate per un cammino solidale (vita nello Stato), altre suggerite dal bisogno dell'aiuto reciproco. «L'uomo che si è riconosciuto come natura comune di queste relazioni (...) unità di tutto questo variare di fini, e centro di questo moltiplicarsi di azioni è la persona», che vive nella dimensione giuridica. La persona, «possibilità originaria di tutte le relazioni» è «realità attiva», "unità viva" nella «pienezza di relazione e di rapporti», è «la *relazione* per eccellenza nella sua intrinseca sostanza e nel suo valore intrinseco»<sup>18</sup>. Se, si osserva, «tra tutte le cose, che si scontrano con la sua vita, il soggetto ne trova

<sup>16</sup> Per le citazioni, di cui in testo, cf. G. Ambrosetti, *La radice unitaria del pensiero politico-sociale in Rosmini*, in «Iustitia», 1955, pp. 39ss.; circa la distinzione che nella dottrina rosminiana diversifica il diritto dalle "modalità dei diritti" riferibili all'attuazione dello ius, P. Landi, *La filosofia del diritto di Antonio Rosmini*, Torino 2002, pp. 315ss., mentre circa l'*alteritas*, pp. 63ss. Proprio in riferimento al dovere giuridico, Rosmini spiega come la corrispondente espressione del linguaggio comune «dovere esterno», non valga in realtà ad indicare «una vera esteriorità, ma (...) la relazione (...), della persona che ha il dovere con un'altra che ha l'attività (il diritto)»; esteriorità dunque come alterità, così A. Rosmini, *Filosofia del diritto*, a cura di R. Orecchia, vol. I, Padova 1967, pp. 137s.

<sup>17</sup> G. Capograssi, loc. ult. cit.

<sup>18</sup> Così, G. Capograssi, *Saggio sullo Stato*, in *Opere*, vol. I, Milano, 1959, pp. 66ss.



alcune nelle quali vede come rispecchiata la sua vita», vite simili alla sua, ciò è prova di quella *connessione tra i soggetti*, che si esprime nella parola e si determina nell'azione. È la percezione di altri soggetti simili a sé, «riprova che l'esperienza dà (...) dell'idea che mostra nell'universale visione dell'essere, la fraternità di tutte le cose»<sup>19</sup>. In questo senso, «il diritto – come realtà della persona – è (...) ordine per le azioni umane», venendo ad integrare quell'elemento di oggettività e garanzia che assicura il loro continuo tradursi in vita.

La concezione del diritto, del resto, nella tradizionale sintesi espressa come “rapporto *ad alterum*”, trova spiegazione in quanto «attività che si esplica soltanto come relazione», per formare il diritto come insieme di rapporti tra individui, tra “sfere separate” che si compongono fino all’“aiuto reciproco”.

Vi è tuttavia una dimensione ulteriore. Studi recenti sottolineano oggi la “centralità della persona umana” ad indicare nel c.d. “principio dell'antropocentrismo” la posizione dell'uomo anche rispetto ad entità non umane, come l'ambiente o l'ecosistema. Se, infatti, l'oggettivarsi della volontà ha come sua componente l'attribuzione di responsabilità, è l'uomo l'unico essere capace di assumere una «consapevole responsabilità», nei confronti di ciò che lo circonda<sup>20</sup>.

L'oggetto della tutela normativa, o se si vuole i beni che attendono dall'ordinamento protezione, non starebbero allora tanto nelle cose o nell'uomo quale entità astrattamente intesa; si tratta piuttosto di un «rapporto», una relazione, che ne diventa elemento fondante.

In questa ottica, e ampliandone la prospettiva, quasi a superamento della categoria della “estraneità” dell'uno verso l'altro

<sup>19</sup> Espressione tratta da G. Capograssi, *Analisi dell'esperienza comune*, in *Opere*, vol. II, Milano 1959, pp. 40ss., mentre per l'espressione che segue cf. Id., *Saggio sullo Stato*, cit., p. 68.

<sup>20</sup> Così M. Cecchetti, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano 2000, pp. 19ss. e in part. pp. 54ss. Sul tema, di recente, E. Lo Monte, *Diritto penale e tutela dell'ambiente: tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano 2004, pp. 267ss., nonché pp. 326ss.

potremmo rileggere e condividere quanto, a conclusione dell'indagine sull'"esperienza giuridica", si dice della stessa: «trova la formula e crea il mondo della (...) vita comune», delle varie esperienze, della loro comunione di vita allorché scopre «la legge comune», a cui obbediscono il soggetto, il mondo dei soggetti; compone «la unità nella pluralità la pluralità nell'unità»<sup>21</sup>. L'uomo, termine della relazione e soggetto della comunione con i suoi simili, ne riconosce l'uguaglianza per la comune umanità, ma nel contempo la diversità per la propria identità, e in questo riconoscersi nella comune appartenenza il legame si esprime nella reciprocità costitutiva di un rapporto.

Se così è, rifondare il diritto come relazione può significare, per il necessario superamento della propria "individualità", aprire e condividere la prospettiva di tutela dalla dimensione dei diritti "propri" a quella dei diritti "altrui"<sup>22</sup>. Occorre forse in questa direzione un nuovo "paradigma", capace di coniugare il particolare e l'universale, far dialogare l'uno e il molteplice.

Del resto, se le stesse Dichiarazioni dei diritti – a partire dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (10 dicembre 1948) – in tutta la loro ricchezza e positività, nelle loro multiformi proclamazioni aprono nuovi sentieri nel cammino dell'umanità, l'uomo non vive come soggetto astratto, ma nella sua concretezza e storicità.

Da un'altra angolazione, quasi a conferma, un autorevole giurista di recente scomparso, N. Bobbio, ha intravisto proprio con la Dichiarazione del 1948 una fase in cui «l'affermazione dei

<sup>21</sup> Sono le parole conclusive di G. Capograssi, *Incompiutezza dell'esperienza giuridica*, in *Opere*, vol. III, Milano 1959, p. 324; e *ibid.* – p. 327 – l'Autore dirà ancora: «L'individuo che acquista e arriva fino all'unità di tutta la sua esperienza (...) è la persona», che si apre alla «vita degli altri vista nella comunione».

<sup>22</sup> Sul punto F. Mantovani, *La criminalità: il vero limite all'effettività dei diritti e libertà nello Stato di diritto*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, p. 718; la riflessione sulla "riconsiderazione" dei diritti si colloca – *ibid.*, p. 711 – in una visione del diritto penale, di cui si vuole sottolineare la «bidimensionalità», nel suo essere «ricostruito non soltanto come "limite alla libertà", ma innanzitutto come "strumento di tutela della libertà"», espressioni che lasciano intravedere qualcosa di più di una semplice chiave di lettura: forse un richiamo o un appello in attesa di risposta.

*diritti è insieme universale e positiva*: universale nel senso che destinatari dei principi ivi contenuti non sono più soltanto i cittadini di questo o quello Stato, ma tutti gli uomini; positiva nel senso che essa pone in moto un processo alla fine del quale i diritti dell'uomo dovrebbero essere non più proclamati o soltanto idealmente riconosciuti ma effettivamente protetti»<sup>23</sup>.

In questa duplice dimensione che va dall'universale al particolare, dalla mera proclamazione all'effettività dei diritti si può ritrovare come un legame che percorre la storia ad unire una radice antica ed una novità. La prima, quasi a conferma della natura relazionale del diritto, può ricondursi a quella ἐπιείκεια di Aristotele, spiegata quale sintomo di un'esigenza di giustizia sostanziale del caso concreto, cui adeguare non solo le decisioni ma anche i comportamenti professionali. La seconda può essere colta, significativamente, nell'ambito più specifico del diritto penale. Di fronte ad un «senso di oscurità» generato nella postmodernità da «insufficienze e (...) incapacità», che sottolineano profili di «ineffettività» del sistema, si delinea l'obiettivo di non lasciare unicamente al legislatore i contenuti qualificanti il diritto penale medesimo, quasi in «un disimpegno valutativo a favore di una neutralità scientifica»<sup>24</sup>. La dimensione esistenziale riconducibile a quei

<sup>23</sup> Cf. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino 1990, pp. 21ss. Sono parole che parrebbero non lontane o forse evocare quel significato di «legge naturale» spiegata come «legge della ragione», ovvero «conoscenza che ha di se stessa la ragione in quanto umana» – così F. Viola - G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, cit., pp. 102ss. È quest'ultima, per il cristiano «come una scintilla» della legge eterna, ma diventa per ogni uomo o popolo radice comune, capace di coniugare la dimensione individuale ed i valori comunitari, ad evidenziare «quel legame sociale che unisce fraternamente tutti gli individui» – così A. Pisanò, *Una teoria comunitaria dei diritti umani*, Milano 2004, p. 491. Nell'ampio orizzonte dei «diritti umani», diffusamente trattati, e a vari livelli, viene al contempo sottolineata la «consacrazione» dei diritti naturali all'interno delle Costituzioni, sotto «forma di principi normativi fondamentali», ascrivendo così «forma giuridica positiva» ai diritti «inviolabili» o «indisponibili», riconosciuti alla persona; sul punto, L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari 2004<sup>8</sup>, pp. 348ss.

<sup>24</sup> Così F. Palazzo, nelle «Conclusioni» al Convegno di Toledo, 13-15 aprile 2000, oggi in L. Stortoni - L. Foffani (edd.), *Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo. L'analisi critica della Scuola di Francoforte*, Milano 2004, pp. 435s. e 439, cui seguono – come riportati in testo – i rilievi, da un lato, in am-

“diritti dell’uomo” riconosciuti non solo a livello costituzionale nelle nazioni ma anche universale segna – si afferma – nell’“internazionalità” «la dimensione naturale dei diritti umani» entrati a far parte del patrimonio comune dell’umanità<sup>25</sup>.

Se così è, la ricerca, specchio di dubbi e inquietudini, ma anche fonte di certezza e di nuove speranze, pare cogliere come un filo d’oro che unisce l’umanità dal singolo ai popoli, e al contempo suggerisce una domanda: come rispondere a quell’esigenza di un nuovo stile nelle relazioni, che nell’orizzonte inclusivo della globalizzazione non può andare disgiunto da nuove forme di responsabilità?

Se le relazioni come tali danno vita all’essenza stessa del diritto<sup>26</sup>, si richiede oggi una risposta anche in termini di «concre-

bito nazionale fondati sul «costituzionalismo penale», dall’altro, nell’orizzonte globalizzato, incentrati sui diritti dell’uomo. Non sono mancati nel merito taluni rilievi volti a sottolineare come, da un lato, la logica prevalente sottesa alle norme comunitarie sia essenzialmente rivolta ai rapporti “economici”, mentre, dall’altro, i diritti fondamentali si muovono piuttosto «nella direzione dell’essere»: così N. Lipari, *Diritti fondamentali e categorie civilistiche*, in L. Lanfranchi (ed.), *Garanzie costituzionali e diritti fondamentali*, Roma 1997, p. 343.

<sup>25</sup> Collocandosi nel dibattito tra «progresso della tecnica» e «scientismo tecnologico (...) forma attuale della volontà di potenza», L. Mengoni, *Diritto e tecnica*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2001, pp. 7s., indica nei principi costituzionali, espressione dei diritti fondamentali, «principi elementari dell’ordinamento», come tali dotati di una acquisita natura giuridica. A ciò conseguirebbe una nuova “validità”: il diritto positivo fonderebbe «in un ordine oggettivo (...) valori sostanziali», superando nel contempo una validità ancorata alla mera «legalità procedurale». Se dunque, afferma l’Autore, la Costituzione riconosce alcuni valori come «oggettività ideali» e li traduce in «principi giuridicamente vincolanti per il potere legislativo», la stessa interviene a correggere con il principio di solidarietà «l’individualismo originario della teoria dei diritti umani». Tale prospettiva, necessariamente collocata nell’ambito dell’ordinamento italiano, ma che ben potrebbe ampliare la sua portata, è ripresa anche da Lipari, Luigi Mengoni, cit., pp. 1108ss., per sottolineare una duplice peculiarità: da un lato, la possibilità del superamento di una tecnica “autoreferenziale”, attribuita come tale di un valore essenzialmente rivolto all’individuo, dall’altro, nel recupero del diritto come valore, un’auspicabile «effettività del principio di solidarietà» necessario ad un ordinamento giuridico «multiculturale» – così pp. 1110s.

<sup>26</sup> Intendiamo qui richiamare un’istanza, o piuttosto tornare ad una radice, che nel corso della storia è stata espressa anche nella sua “giuridicità”. Già Rosmini, *Filosofia del diritto*, cit., p. 33, n. 1 affermava: «Per noi non esiste diritto se

tezza» ed effettività, ricercate come ideale realizzazione e «fine» delle stesse relazioni personali e universali. Occorre dunque nell'oggi del diritto rinvenire paradigmi che nella vita concreta delle relazioni umane prevenzano nei comportamenti le ingiuste alterazioni in una nuova consapevolezza di «reciprocità».

Laddove Kaufmann indica tra i «principi della giustizia» la *regola d'oro*, e configura il «vero diritto umano» quale diritto «aperto all'uomo nella sua esistenza concreta», afferma anche: «Ciò che viene cercato non può essere che l'uomo. Ma non l'uomo puramente empirico, e certo neanche l'uomo puramente noumeno, bensì l'uomo come *persona*, vale a dire come complesso di rapporti, nei quali l'uomo sta in relazione ad altri uomini ed alle cose. Sotto ogni riguardo l'ordinamento ha il carattere della relazionalità»<sup>27</sup>.

È una prospettiva che trova le sue conclusioni in «analogia» con quello «sguardo» che all'inizio abbiamo ricercato: «se è vero che tutto il diritto è per l'uomo», avere «cura per il diritto (...) vuol dire: (...) cura per la vita in tutte le sue forme», e ciò non solo – si osserva – in vista «dell'amore per il prossimo, ma anche di amore per tutto ciò che verrà dopo».

non in virtù del dovere che impone agli altri uomini di rispettare la facoltà eudemonologica che costituisce la materia del Diritto». Di più; prospettava come non potessero considerarsi «i doveri giuridici se non nella mera relazione ch'essi hanno a' diritti, relazione che è propriamente la forma di questi». L'aspetto peculiare dei rapporti tra gli uomini, in termini di diritti-doveri, emerge analogamente in U. Muratore, *Una "lettura" di Rosmini*, Roma 1981, pp. 79s.

<sup>27</sup> Così – anche per le conclusioni citate in testo – A. Kaufmann, *Filosofia del diritto ed ermeneutica*, a cura di G. Marino, Milano 2003 e *ibid.*, il saggio *La filosofia del diritto oltre la modernità*, Nachwort 1992, in part. pp. 305ss. Dello stesso Autore, *ibid.*, cf. il saggio *Il diritto tra identità e differenza. Riflessioni su un tema non approfondito*, in part. pp. 82ss. *Ibid.*, p. 90, definito il diritto come qualcosa di «relazionale», si spiega – in un confronto con san Tommaso d'Aquino: «un'unità relazionale, cioè una unità di corrispondenza tra diversità di essenze: tra dovere ed essere, tra norma e fatti della vita». (Titoli orig. dei saggi, rispettivamente: *Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit. Abschiedsvorlesung*, Nachwort, 1992; *Das Recht im Spannungsfeld von Identität und Differenz. Meditationen über ein unauslotbares Thema*).

Il compito nell'oggi, dunque, può non essere unicamente di filosofi e giuristi, richiede piuttosto il contributo di ciascuno: se la giustizia "spartisce", è anche un'esigenza che accomuna; là dove tace la si invoca e la si ricerca, eppure essa comincia non nell'astrazione di una norma ma, ancor prima, in ogni comportamento umano.

Così, superare la logica della pretesa e della sopraffazione significa non fondare l'affermazione di sé in contrapposizione agli altri, ma accogliere il "tu" dell'altro; arrivare a scoprire nella individualità di ciascuno l'essere "dono" per l'altro e l'altro dono per sé; guardare al bene dell'altro nella misura in cui si guarda al proprio.

Se non può "dirsi" o non può "darsi" l'«io» senza il «tu», allora anche la relazione giuridica può essere "ripensata" non "chiusa" nel cerchio della solitudine, o nella sua funzione "escludente", o nella sola dimensione del conflitto, ma "aperta", "includente", riflesso di una vita comune che ricomponga la "comunione" tra gli uomini nello spegnersi di ogni conflittualità<sup>28</sup>.

Potrebbe sembrare utopia se non pensassimo che gli stessi "ruoli" definiti dal diritto, ora in virtù di una funzione – giudice, avvocato – ora di una *parte*, attore e convenuto, parte offesa e imputato, soggetto passivo e reo, danneggiato e responsabile, "genitori e figli", sono in sé necessarie astrazioni, che tuttavia di volta in volta, come in uno stampo, assumono i contorni di una situazione di vita e i tratti di un volto umano.

Domandare legalità e rispetto delle regole significa anche rispondere accordando giustizia. "Nuove" sfide dunque per l'oggi; eppure concezioni, per quanto diverse, del diritto suggeriscono in questa prospettiva possibili riflessioni.

Da un lato, sottolineando la peculiarità del diritto, se ne delinea il «simbolo» nella «linea di confine tra due territori che unisce de-limitando, pacifica separando, abolisce la contesa, ma an-

<sup>28</sup> A tale orizzonte aprono le parole di C. Lubich, *Messaggio*, ai partecipanti al Convegno dal titolo «Relazionalità nel diritto: quale spazio per la fraternità?» (Castel Gandolfo 18-20 novembre 2005).

che la comunicazione, del mio e del tuo». È la funzione per la quale «il diritto approva, difende e rafforza l'io»<sup>29</sup>.

Dall'altro lato, un'ulteriore lettura viene offerta da chi, alla ricerca di una definizione di "diritto" risale al termine latino *ius*, per accostarlo all'altro *iungere*, e affermare: «non mi par dubbio che nella medesima radice di codeste due parole si manifesti una delle più meravigliose intuizioni del pensiero umano. Lo *ius* lega gli uomini come lo *iugum* lega i bovi o la armatura i mattoni». E il *diritto*? Allo stesso modo esprimerebbe «il vincolo; la retta, in vero, non congiunge due punti? I punti sono gli uomini che formano il popolo». Ed ancora, riprendendo lo stesso concetto, Carnelutti dirà: «Come i mattoni rimangono uniti, dopo che l'arco è stato costruito, in virtù di una forza interna, così una forza interiore unisce gli uomini e converte la moltitudine in unità: *univsum*, dicevano i romani, al fine di significare il miracolo della *versio in unum*»<sup>30</sup>.

ADRIANA COSSEDDU

<sup>29</sup> È l'originaria impostazione percorsa da L. Lombardi Vallauri, *L'orizzonte problematico. «Cristianesimo, secolarizzazione e diritto moderno»*, in L. Lombardi Vallauri - G. Dilcher (edd.), *Cristianesimo secolarizzazione e diritto moderno*, Milano 1981, in part. pp. 29ss.

<sup>30</sup> F. Carnelutti, *Arte del diritto*, Padova 1949, pp. 11ss. e 16. Nella notazione conclusiva le parole dell'Autore si completano con una sua rilettura della *versio in unum* quale evocazione di quella preghiera che «per i suoi discepoli il maestro rivolge al Padre suo: *ut unum sint*».

## SUMMARY

*The deep crisis in law, to the point of "juridical nihilism", requires us to look beyond the apparent absence of light on the horizon. Starting from the assumption that law is at the service of human beings, we trace the relational implications of this, and reconsider "juridical relationships" as relationships "ad alterum". In this perspective, the idea of relationship emphasises and provides content for law. It is no longer something that limits or excludes, but something "open", a reflection of life with others, something that becomes apparent where "communion" among people is realised. This is a concept of Law that separates yet also brings together, drawing content from the reality of "universal fraternity", to which – as stated in the Preamble to the Universal Declaration of Human Rights – we tend as members of the "human family".*